




**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI**

**ENTRATE TRIBUTARIE**

DETERMINAZIONE NUMERO 1070 DEL 26/07/2018, obiettivo 2018\_4212

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, PER RICORSI IN MATERIA DI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE PROPOSTI DA CONTRIBUENTI CONTRO IL COMUNE DI JESOLO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI**

**VISTI:**

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 25 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di giunta comunale n. 185 del 29/06/2012, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 22 del regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di consiglio comunale n. 93 del 07/06/2001, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Codice degli appalti";
- il decreto Sindacale n. 28 del 12/07/2018, con il quale si nominava la dott.ssa Giulia Scarangella, dirigente del Settore Attività Produttive e Tributi.

**VISTE altresì:**

- la delibera del 21/12/2017, n. 144, immediatamente eseguibile, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera del 27/12/2017, n. 395, immediatamente eseguibile, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2018-2020.

**PREMESSO:**

- che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 19/2009/PAR (espressamente richiamata dalla stessa Autorità nel citato paragrafo 4.3), ha ritenuto che *"l'appalto di servizi legali sia configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce"*; pertanto, per configurare un appalto di servizi, occorre che l'oggetto sia la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;

- che il Consiglio di Stato, sentenza V Sezione n. 2730 dell'11/5/2012, ha rilevato la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuale esigenza di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono secondo il Consiglio di Stato di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. A tale conclusione il Consiglio di Stato perviene partendo dalla nozione di servizi legali nella legislazione, comunitaria e nazionale, e limitando l'ambito di operatività di tale categoria ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto - ossia un contratto caratterizzato da un *quid pluris*, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità - rispetto al contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, *species del genus* "contratto di lavoro autonomo", come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario. Pertanto il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è quindi configurabile quando l'oggetto del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione sul piano normativo, il Consiglio di Stato cita anche la prescrizione dell'art. 68 d.lgs. n. 163/2006 che, per l'affidamento di tali servizi, pretende l'indicazione delle specifiche tecniche fissate dal committente, configurando in tal modo la condizione, non compatibile con un mero contratto di patrocinio legale, per permettere l'apertura dell'appalto alla concorrenza (cfr. il ventinovesimo "considerando" alla direttiva n. 18 del 2004).

**CONSIDERATO:**

- che, a seguito di una rilevante attività di controllo in corso da parte dell'ufficio tributi, finalizzata alla verifica del ricorrere della fattispecie di abitazione principale collegata all'esenzione dall'IMU in presenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, si prevede un sensibile incremento di ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale da parte di privati ai quali non sarà riconosciuta l'esenzione in parola;
- che per tale contenzioso è necessario coordinare la strategia difensiva del Comune avverso i citati ricorsi aventi un valore per singolo contenzioso ricompreso tra € 0,00 ed € 1.100,00;
- che tale coordinamento può avvenire in modo efficiente ed efficace mediante l'incarico ad un unico legale per i ricorsi aventi le citate caratteristiche.

**RITENUTO:**

- che la fattispecie sopra citata, in quanto relativa a ricorsi ripetitivi sostanzialmente riferiti allo stesso motivo d'impugnativa, è quella dell'appalto di servizi ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., differendo dal patrocinio legale di singoli contenziosi disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. citato;
- che, in base ai parametri forensi di cui alla tabella 23. allegata al D.M. 10/03/2014, n. 55 riferiti ai contenziosi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per la fascia ricompresa come valore tra € 0,00 ed € 1.100,00 e in base alla sostanziale ripetitività dei motivi di ricorso da trattare, è possibile determinare per ciascun giudizio l'equo compenso dovuto al legale nell'importo minimo di € 660,00 oltre al contributo cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e IVA, e al rimborso delle spese vive e documentate;
- che, pertanto, il valore dell'appalto di servizi in parola, riferito a n. 30 contenziosi, è fissato pari ad € 19.800,00.

**PRESO ATTO:**

- che l'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. citato;

- che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ad € 40.000, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2., lettera a);
- che le linee guida ANAC n. 4 prevedono che "... l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto ...".

VISTO il progetto per l'affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio, patrocinio e assistenza legale nei ricorsi pervenuti in materia di IMU abitazione principale, redatto dal RUP in data 24/07/2018 prot. n. 52758 e costituito da:

- a) relazione tecnico-illustrativa;
- b) lettera d'invito, con in allegato modelli per la presentazione delle offerte;
- c) schema di contratto.

PRESO ATTO che alla procedura di gara è stato attribuito il codice C.I.G.: Z5824778B8.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, d.l. 6/07/2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7/08/2012 n. 135, con riferimento alla centrale di committenza Consip è stato verificando che nel sito [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it):

- a) non sono attive le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, legge 23/12/1999 n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, alla data dell'attuale provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio per l'avvio di gare con medesimi articoli;
- b) è presente nel mercato elettronico me.pa. un bando per servizi di consulenza giuridica, non attinenti ai servizi del presente provvedimento.

ATTESO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., che:

- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura del servizio coordinato di rappresentanza in giudizio, patrocinio e assistenza legale davanti alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di IMU abitazione principale;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in formato digitale sottoscritto con firma elettronica;
- per la scelta del contraente si procederà con il criterio del minor ribasso, come previsto dall'art. 95, comma 4 lettera c) d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm, fatto salvo l'equo compenso dovuto all'avvocato incaricato;
- il contratto sarà riferito a n. 30 ricorsi aventi le caratteristiche sopra citate;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di contratto al prot. n. 52767 del 24/07/2018.

RITENUTO:

- di procedere all'acquisizione del servizio legale succitato, mediante richiesta di offerta agli avvocati ricompresi nell'elenco di cui al prot. n. 52793 del 24/07/2018;
- di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm., e di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, fatto salvo l'equo compenso dovuto all'avvocato incaricato;
- di approvare la documentazione di gara, di cui al prot. n. 52758 del 24/07/2018;
- di affidare le funzioni di responsabile unico del procedimento alla dirigente del settore attività produttive e tributi dott.ssa Giulia Scarangella;
- che trattandosi di servizio legale, per il presente affidamento non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3., del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato quindi predisposto il D.U.V.R.I.

DATO ATTO che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183, comma 7, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. è trasmesso al settore finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e procedere successivamente all'emissione del mandato di pagamento dell'acconto.

## DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di acquisire il servizio di rappresentanza in giudizio, patrocinio e assistenza legale nei ricorsi in materia di IMU abitazione principale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, mediante l'incarico ad un unico legale per n. 30 ricorsi, come specificato nel progetto per l'affidamento del servizio redatto dal RUP in data 24/07/2018 prot. n. 52758 e costituito da:
  - a) relazione tecnico-illustrativa;
  - b) lettera d'invito, con allegati modelli per la presentazione delle offerte;
  - c) schema di contratto;
3. di approvare l'elenco, in data 24/07/2018 prot. n. 52793, degli avvocati da invitare alla gara precisando che lo stesso potrà essere oggetto di accesso solo dopo l'espletamento della gara d'appalto;
4. di prenotare la spesa presunta di € 25.122,24 per il servizio in parola, imputando la spesa alla seguente disponibilità del piano esecutivo di gestione 2018:

Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Piano finanziario	Movimento	Importo	C.Costo	Co.Ge.	Obiettivo	Cod forn
Impegno	2018	850	1.03.02.99.002		25.122,24	2265		2018_2201	

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del settore finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, comma 7, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e dell'art. 22, comma 4, regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile e procedere successivamente all'emissione del mandato di pagamento dell'acconto.

Il dirigente settore attività produttive e tributi  
Giulia Scarangella

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.